

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

## **Art. 1 Principi generali e indirizzi**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica e la tutela e benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. In particolare ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica ed ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo. Si ritiene quindi opportuno sottolineare il principio che chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, vada ritenuto responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto debba rivolgersi agli operatori del settore (*in primis* Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

2. Il Comune di Noventa di Piave (per quanto di propria competenza) si ispira alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata dall'UNESCO il 15.10.1978 e pertanto promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli. Il Comune, altresì, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi ed incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

3. Il Comune in base alla Legge Regionale 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

4. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS competente, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato.

5. Il Comune, in collaborazione con i Servizi Sanitari dell'Azienda ULSS competente, promuove il controllo e la pianificazione della riproduzione degli animali.

6. Il Comune scoraggia il dono di animali come premio, ricompensa o omaggio ai minori di 16 anni, senza l'espresso consenso di chi esercita l'autorità genitoriale.

7. Il Comune può prevedere forme di sostegno, anche economico, in casi particolari, in favore di soggetti pubblici o privati, a tutela e protezione della fauna di cui al presente regolamento.

8. Nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica ha il potere di emanare provvedimenti straordinari, di carattere contingibile ed urgente, per la gestione/il

trattamento/l' delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente, allo stato libero o meno, nel territorio di competenza.

9. Il Comune, potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

## **Art. 2 – Riferimenti normativi**

1. Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

- La L. 12.06.1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali) contiene alcune disposizioni tuttora vigenti in materia di Società protettrici degli animali, delle guardie da queste nominate e di limitazioni sugli esperimenti scientifici sugli animali viventi;
- Già con il R.D. 45 del 03/02/1901 si prevede che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalessero dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS;
- Il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) contiene disposizioni in materia di vigilanza veterinaria, di igiene degli abitati, di misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, ecc;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 e 24; dispone che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente;
- La L. 19.12.1975 n. 874 ratifica la convenzione (firmata a Washington il 3 marzo 1973) sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- La L. 24.07.1977 n. 616, tra l'altro, trasferisce alle Regioni la competenze amministrative in materia di igiene e assistenza veterinaria D.P.R. 31 marzo 1979;
- La L. 05.08.1981, n. 503, ratifica la convenzione (adottata a Berna il 19.09.1979) relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
- Si ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi debbano sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario;
- La L. 14.08.1991 n. 281 contiene le disposizioni quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- Il D.Lgs 27.01.1992, n. 116 di attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- La L. 07.02.1992, n. 150, che contiene la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla L. 874/1975;
- La L. 11.02.1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio), cd. Legge sulla caccia, la quale stabilisce, tra l'altro, che la fauna selvatica (definita all'art. 2 della legge stessa) è patrimonio indisponibile dello stato (di cui all'art. 826 del Codice Civile) ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- Il D.Lgs 30.12.1992, n. 532 di attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, così come modificato dal D.Lgs 20.10.1998, n. 388;
- La L. 12.10.1993, n. 413, norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
- Il D.Lgs 01.09.1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- Il D.Lgs 26.03.2001, n. 146, di attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Il D.P.C.M. 28.08.2003 di recepimento dell'accordo Stato – Regioni, datato 06.02.2003, sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- La Legge 20.07.2004, n. 189, che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. In particolare, detta legge introduce i seguenti nuovi articoli del codice

## Penale:

- Art. 544-*bis*. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
- Art. 544-*ter*. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
- Art. 544-*quater*. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
- Art. 544-*quinquies*. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
  - 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  - 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  - 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- Art. 544-*sexies*. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».
- L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze».

- La L. 04.11.2010, n. 201 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13.11.1987;
- La DGRV n. 272 del 06.02.2007;
- Il Decreto n. 134 del 21.04.2008 del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura
- l'Ordinanza Contingibile ed urgente del Min. Salute del 06.08.2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il D.Lgs 06.11.2013, n. 131, contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento(CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

## 2. Si ricorda ancora che la Regione Veneto ha emanato in materia le seguenti disposizioni:

- LR 15.11.1974, n. 53 (norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora);
- La LR 28.12.1993 n. 60, relativa alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
- LR 03 01 2005, n. 3, contenente disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli

operatori.

➤ La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).

3. Si richiamano infine le disposizioni comunali, in materia di animali e sorveglianza veterinaria, contenute nel Regolamento Comunale di igiene e sanità.

### **Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.

2. Si definisce:

- animale d'affezione o da compagnia (ai sensi dell'art. 1 della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo, ratificata con L. 201/2010) ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

- animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare; - animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", ecc. ...)

- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

- fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio, come precisato all'art. 2 della L. 11.02.1992, n. 157.

- allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno. In tal caso è richiesto il rilascio di autorizzazione comunale all'esercizio di canile o gattile, previo parere del servizio veterinario dell'AULSS;

- commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. Il presente regolamento, pertanto, non concerne gli allevamenti di animali a scopo commerciale (salvo quanto disposto dall'art. 18 che segue in materia di allevamenti a carattere familiare), né gli animali diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, quali talpe, ratti, topi, arvicole, insetti, pesci (non di affezione) ecc, salvo quanto disposto all'art. 25 che segue in materia di "piccola fauna" Per gli animali esclusi, si fa rinvio alle normative eventualmente ad essi riferite (p. es. in materia di caratteristiche degli allevamenti e modalità della macellazione ecc.) ed a quelle relative ai trattamenti contro gli animali nocivi in agricoltura, secondo le tecniche della buona pratica agricola. Gli interventi contro i ratti, le mosche o gli animali parassitari delle colture o quelli nocivi presenti nei luoghi di vita e di lavoro andranno effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia di utilizzo di trappole o sostanze tossiche, delle eventuali prescrizioni dell'AULSS in materia e, comunque, applicando le cautele necessarie per non arrecare danno alle persone o ad altri animali. I metodi di derattizzazione devono essere tali da ridurre al minimo le sofferenze degli animali.

4. Il Comune, comunque, nel quadro dei principi e degli indirizzi di cui all'art. 1, biasima ogni comportamento od azione che comportino sofferenze ingiustificate a qualsiasi tipo di animale ed opera per scoraggiarlo.

5. E' fatta salva l'applicazione della normativa in materia di caccia e pesca.

#### **Art. 4 – Detenzione e maltrattamento di animali**

1. Fermo restando il rispetto delle norme sovraordinate in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare animali d'affezione e/o maltrattare qualsiasi specie di animale di cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentita la messa in libertà di animali temporaneamente custoditi o curati, qualora si tratti di individui appartenenti alla fauna selvatica autoctona, siano in grado di ritornare alla vita selvatica la liberazione avvenga in luogo idoneo.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
- h) informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite e limitare la proliferazione alle effettive possibilità di collocazione della cucciolata;

3. La custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.

4. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

5. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

6. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre:

- a) Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;
- b) Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
- c) Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati;
- d) I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.

7. E' vietato addestrare animali per combattimenti.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).

10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

11. E' vietato sottoporre gli animali da compagnia ad interventi chirurgici non conformi a quelli

consentiti dall'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987, ratificata con L. 201/2010.

**12.** Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

**13.** E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare: a) l'aerazione del veicolo; b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati; c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

**14.** E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

**15.** E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanatico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

**16.** Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

### **Art. 5- Ulteriori disposizioni in materia di animali d'affezione in generale**

**1.** Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il detentore è tenuto a richiedere, entro quindici giorni, parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio; il parere è trasmesso in copia all'Autorità Comunale. In mancanza, il Comune può richiedere d'ufficio il parere all'AULSS, con spese a carico dell'inadempiente.

**2.** Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.

**3.** I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono a luoghi pubblici (o aperti al pubblico), devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.

**4.** I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 13. I gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

### **Art. 6 – Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica**

E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 7 – Animali sinantropi**

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

### **Art. 8 – Avvelenamenti e trappole**

**1.** Fatto salvo quanto consentito ai sensi dell'art. 3, comma 3 che precede e con le cautele ivi indicate, è proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali

alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.

2. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Autorità Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Art. 9– Esposizione e commercializzazione di animali**

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, si devono assicurare agli animali: a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione; b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie; c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie; d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati; e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri; f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire l'esatta età dei cuccioli, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.

4. I venditori sono tenuti alla compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali in vendita relativamente a cani, gatti e furetti, che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità dei soggetti.

5. E' altresì vietato:

- a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c. esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.

6. In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.

7. Chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti: a) le generalità della persona responsabile dell'attività; b) la specie di animali che si intendono commerciare, addestrare, allevare o custodire; c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'Azienda ULSS di competenza che ha effettuato il sopralluogo. I medesimi sono tenuti a tenere aggiornati i registri di carico e scarico degli animali, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

#### **Art. 10 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia

di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 3 del presente documento.

6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;

c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

#### **Art. 11- Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione**

1 Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2 Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore ( o di cui il medesimo abbia la disponibilità) od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione: a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme. b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica. c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

#### **Art. 12 - Pet-therapy**

1. Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pettherapy, e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005, n.962, il Comune intende realizzare/sostenere iniziative ed attività con la finalità di:

a) promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità etc...) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;



- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
- c) favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad es. ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

### **Art. 13 – Obbligo di soccorso degli animali d'affezione, da lavoro e protetti**

Chiunque assista o determini l'investimento di un animale ha l'obbligo di fermarsi e darne immediata comunicazione al servizio veterinario AULSS o alle centrali operative delle forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda.

### **Art. 14 – Cani e strutture di ricovero**

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio (o di soggetto all'uopo incaricato), con segnalazione all'Autorità Comunale.

2. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge (LR 60/1993 e ss.mm.ii, artt. 3 e 4) all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina (tenuta presso il settore Veterinario dell'AULSS) e all'identificazione dell'animale mediante applicazione di microchip o altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta Regionale, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

3. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

4. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, ad ogni effetto, dei danni o lesioni a persona, animali o cose provocati dall'animale stesso. Il proprietario o detentore di un cane se intende affidarlo temporaneamente in custodia ad altra persona, deve curarsi che quest'ultima sia effettivamente in grado di gestirlo correttamente. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

5. Il proprietario e/o il detentore di un cane, quando condotto in aree urbane e in luoghi aperti al pubblico, adottano le seguenti misure:

- a) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate dal Comune;
- b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in luoghi affollati e comunque in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (qualsiasi agente di Polizia, ma anche il conducente o controllore del veicolo pubblico nel quale si debba trasportare il cane, il personale di vigilanza dei parchi pubblici e simili).
- c) In qualsiasi area pubblica o di uso pubblico vie, piazze, giardini e simili, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui in appresso)), raccogliere le deiezioni del cane e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (paletta e sacchetto o altro idoneo strumento, da esibire su richiesta degli incaricati della vigilanza. Sono esclusi i cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi stessi accompagnati. Proprietari/detentori provvedono a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.

6. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree destinate ed attrezzate ad altri scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

**7.** Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

**8.** Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, di lunghezza non inferiore a quanto indicato all'art. 4 che precede, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

**9.** Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.

**10.** Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui al successivo punto 11 e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.

**11.** Le dimensioni e caratteristiche minime dei box e recinti per cani sono le seguenti:

- 1) Per un cane fino a 30 kg di peso la superficie di base calpestabile del recinto o del box non dovrà essere inferiore a 15 metri quadrati.
- 2) Per un cane con peso superiore ai 30 kg la misura minima richiesta della base calpestabile del recinto o box sarà di metri quadrati 20.
- 3) Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie calpestabile di 6 metri quadrati.
- 4) Ogni recinto o box non potrà contenere più di tre cani adulti. Sono esclusi gli eventuali cuccioli in fase di allattamento;
- 5) L'altezza della recinzione dovrà essere tale da impedirne la fuga prevedendo sia la capacità di arrampicarsi o di saltare del cane, attuando se necessario nella parte più alta della rete una inclinazione verso l'interno.
- 6) Il rapporto fra lunghezza e larghezza del recinto dovrà essere almeno di un terzo e prevedere una zona ombreggiata e una zona soleggiata e dovrà avere visibilità verso l'esterno almeno su un lato.
- 7) Deve essere prevista una cuccia per ogni cane, adeguata alle sue dimensioni nella quale possa stare in posizione sia sdraiata sia eretta e possa girarsi.
- 8) La cuccia deve essere sistemata nella parte coperta e più riparata del recinto, deve essere sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su 3 lati oltre al tetto ed essere rialzata da terra di almeno 10 centimetri; qualora la cuccia non sia collocata in luogo protetto dalle intemperie, al di sopra dovrà esser disposta una adeguata ed idonea schermatura o tettoia che protegga ulteriormente dai raggi solari e dalla pioggia; non dovrà infine essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 9) Ogni cane dovrà avere il proprio contenitore per il cibo e sempre a disposizione un contenitore di acqua sufficientemente capiente, collocato all'ombra ed in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale. Deve essere contrastata formazione di ghiaccio nei mesi invernali garantendo un ricambio frequente dell'acqua.
- 10) I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente.
- 11) Condizioni di detenzione diverse dovranno essere sottoposte alla valutazione di un medico veterinario della competente ASSL e autorizzate dal sindaco.
- 12) Per rifugi e canili pubblici si applicano le normative specifiche.

**12.** Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, il Comune provvede ad informare i cittadini che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore.

## Art. 15 – Gatti e colonie feline

1. E' vietato tenere i gatti di proprietà, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento

2 Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

3 I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

4 Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

5 Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini ("gattari/e") possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c) al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo;
- d) l'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà;
- e) il/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua;
- f) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

## Art. 16– Equidi.

1 .Oltre a quanto previsto al precedente art. 4, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
<b>Equidi da corsa</b>		3 m. x 3.5 m.	
<b>Equidi selezionati da riproduzione</b>	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
<b>Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera</b>	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m	2.20 m . x 3.5 m.

	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m (pony))	2.2 m. x 2.8 m	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);
3. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta;
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori;
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia);
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della A.s.s.I, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
  - a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
  - c. il Servizio Veterinario dell' ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

#### **Art. 17 – Volatili d'affezione o da compagnia**

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
  - a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
  - b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc;
  - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

- d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Art. 18 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche: a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie; b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità; c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Art. 19 – Pesci ed animali acquatici**

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- c) è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **Art. 20 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia**

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente documento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) la detenzione dovrà essere comunicata tempestivamente (entro dieci giorni dall'inizio della detenzione) al Sindaco. Il Sindaco, per ragioni igienico – sanitarie o di civile convivenza, sentiti i competenti Servizi dell'AULSS, può interdire la detenzione o la sua prosecuzione.
- b) Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio potrà individuare le

fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).; il relativo elenco è confermato dal Sindaco.

- c) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento al DLgs 152/2006 e alla relativa normativa di attuazione.

## **Art. 21 – Tutela degli animali esotici.**

**1.** Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

**2.** Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 ( Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

**3.** I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano l' identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

**4.** La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .

**5.** I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

**6.** L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

**7.** La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.

**8.** L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

**9.** In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

**10.** Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

**11.** Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell' ASL competente per territorio.

**12.** Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

**13.** La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero;

## **Art. 22 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...), salvo quanto in appresso indicato.

2. Nelle zone edificate residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito o per autoconsumo, ai sensi dell'art. 48 bis del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e compatibilmente con le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, può essere effettuato su aree private scoperte di adeguate dimensioni; in tali casi l'interessato deve presentare, con preavviso di almeno trenta giorni, apposita comunicazione all'AULSS, nella quale dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a. che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b. il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c. le caratteristiche delle strutture di detenzione, precisando che sono consone per le specie allevate;
- d. di applicare una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.
- e. che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Copia della comunicazione, di cui al comma 2, è trasmessa altresì al Sindaco il quale, su parere dell'AULSS, può interdire l'attivazione dell'allevamento o la sua prosecuzione.

4. Ferme restando le disposizioni di carattere igienico sanitario relative agli allevamenti di maggiori dimensioni, anche nelle zone agricole o comunque diverse da quelle di cui al comma 2, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito/autoconsumo dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio, nei tempi e secondo le modalità di cui al medesimo comma 2.

5. Il Sindaco, in materia di allevamenti in genere, acquisito il parere dei competenti servizi dell'ULSS (Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica in particolare), o su proposta di quest'ultima, può assumere provvedimenti interdittivi, limitativi o imporre prescrizioni a tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e del benessere degli animali.

6. Ai fini del presente regolamento, per piccoli allevamenti di tipo familiare si fa rinvio alle definizioni ed alle prescrizioni di cui al decreto n. 134 del 21.04.2008 del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del Veneto e ss.mm.ii. Per allevamenti di maggiore dimensione si fa rinvio alla normativa di settore.

### **Art. 23 - Colombi urbani**

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- a. pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- b. interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
- c. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia var.domestica, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

### **Art. 24 - Tutela e salvaguardia di rondini, balestrucci e rondoni e protezione dei nidi**

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone.
2. Eventuali deroghe potranno essere accordate dal Comune in caso di restauro e/o opere di manutenzione di edifici ed immobili solo al di fuori del periodo di nidificazione, fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre, a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. Eventuali deroghe al periodo sopraccitato potranno essere accordate solo in caso di comprovate necessità dovute a cause di forza maggiore; la mancata risposta, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, costituirà tacito assenso al rilascio della deroga.
3. E' inoltre vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli in generale durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati.
4. E' altresì vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

#### **Art. 25 – Tutela della piccola fauna**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a. tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
  - b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
  - c. tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92;
  - d. tutti i crostacei di specie autoctone;
  - e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
  - f. le formiche di tipo rufa, di cui alla LR 53/1974.
3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone e alloctone
4. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai precedenti commi 2 e 3.. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate. E' fatto tuttavia salvo quanto consentito, in materia di raccolta di nidi di formiche di tipo rufa e di rane ai sensi degli artt. 4 e 5 della LR 53/1974

#### **Art. 26 - Allevamenti a fini di sperimentazione/vivisezione.**

1. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione / vivisezione.
2. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di cani e gatti a fini di sperimentazione / vivisezione.
3. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro

#### **Art. 27 - Disposizioni finali, sanzionatorie e di rinvio**

1. Il Sindaco, sentiti i competenti servizi dell'AULSS, può emanare ordinanze attuative del presente



regolamento, volte a precisare le disposizioni qui contenute (ad esempio per la determinazione delle dimensioni e caratteristiche delle gabbie per roditori, volatili, ecc., delle vasche per pesci ed anfibi, ecc.).

**2.** Salvo i casi in cui particolari infrazioni siano punite con specifiche sanzioni previste dalle leggi, le infrazioni al presente regolamento e alle ordinanze di cui al comma 1 che precede sono punite con le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, entro i limiti di minimo e massimo eventualmente stabiliti (entro le misure minime e massime di legge) con provvedimento di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/1981 e ss.mm.ii. Inoltre, l'autorità comunale, con l'ausilio e la consulenza dell'AULSS, può ordinare la cessazione dei comportamenti vietati dal presente regolamento in quanto contrari al benessere animale, all'igiene e sanità o alla sicurezza pubblica, e/o l'allontanamento (definitivo o temporaneo) o la sottoposizione ad osservazione di animali maltrattati o sospettati di subire maltrattamenti. Per gli allevamenti si rinvia, inoltre, al comma 5 dell'art. 18 che precede.

**3.** In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

**4.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore con l'entrata in vigore del regolamento stesso (trascorsi 15 gg dalla pubblicazione all'albo on line del Comune), fatte salve quelle relative al dimensionamento e alle caratteristiche delle strutture in cui ospitare gli animali da affezione/compagnia, le quali (se non già imposte da norme precedenti o sovraordinate) entrano in vigore trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

**5.** Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, oltre agli appartenenti ai corpi di Polizia e agli Agenti ed Ufficiali di PG, anche le guardie zoofile volontarie di appartenenza alle Associazioni riconosciute a sensi di legge (art. 7 della L. 611/1913 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO:    REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA  
MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Noventa di Piave, 24/04/2014

**Il Segretario Comunale**  
Alessandro Rupil

---

**PARERE DI CONFORMITÀ**

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave, 29/04/2014

**Il Segretario Comunale**  
dr. Alessandro Rupil

---

**OGGETTO:**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Alessandro Nardese

**Il Segretario Comunale**  
dr. Alessandro Rupil

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
dr. Alessandro Rupil

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diventa esecutiva il

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Il Segretario Comunale**  
dr. Alessandro Rupil

---